

FISCALITÀ SULLE PRESTAZIONI MATURE DALL'1/1/2007
VALIDA SIA PER I VECCHI ISCRITTI CHE PER I NUOVI ISCRITTI (tutte le classi di iscrizione)*

TIPO DI PRESTAZIONE	BASE IMPONIBILE	FISCALITA'
Liquidazione del CAPITALE per PENSIONAMENTO*	Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali)
Liquidazione del CAPITALE per RISCATTO: <ul style="list-style-type: none"> - parziale al 50% per inoccupazione >12 e <48 mesi; - totale per inoccupazione >48 mesi; - invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; - decesso prima del pensionamento 		
Altri tipi di RISCATTO ANTICIPATO (diversi da quelli sopra indicati)	Quanto maturato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%
RENDITA e RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA RITA (sull'intera posizione o su una quota di essa)*	Quanto maturato al netto dei redditi già assoggettati ad imposta	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari (con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali)
	Incremento della rendita per effetto della rivalutazione.	Imposta sostitutiva del 12,50%
ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE a seguito di gravissime situazioni	Quanto erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta con gli stessi criteri delle liquidazioni in capitale
ALTRI TIPI DI ANTICIPAZIONE (diverse da quelle sopra indicate)	Quanto erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.	Ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%

(*) In via generale, la prestazione è erogabile, al massimo, al 50% in capitale. Può essere percepita interamente in capitale qualora la rendita, calcolata sul 70% del montante finale, sia inferiore al 50% dell'assegno sociale. I "vecchi iscritti" mantengono, comunque, la facoltà di percepire l'intera prestazione in capitale; su quanto maturato dal 1° gennaio 2007 si applica, però, la meno favorevole fiscalità in vigore fino al 31/12/2006. A seguito di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate con circolare n. 70/E del 18 dicembre 2007, i "vecchi iscritti" possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 1°/1/2007, facendone espressa richiesta al Fondo. L'esercizio di tale opzione comporta l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1°/1/2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°/1/2007 sia maggiore del 50% dell'assegno sociale. Il Fondo provvederà a verificare se sussiste tale obbligo e, in caso positivo, prima di procedere alla liquidazione, ne informerà l'iscritto per consentirgli di valutare ulteriori opzioni. La scelta, da parte dei "vecchi iscritti", per la fiscalità più favorevole comporta anche l'esenzione dalla tassazione dei rendimenti già assoggettati ad imposta sostitutiva (vedi fiscalità delle prestazioni sul maturato dal 1°/1/2001 fino al 31/12/2006).